

della stessa stagione sportiva un giocatore, sia italiano che straniero, può partecipare anche a due campionati nazionali a squadre, uno in Italia ed uno organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF. Nel caso in cui un campionato a squadre viene svolto a cavallo tra due anni solari si conta ai fini del riconoscimento della stagione sportiva quello in cui il campionato a squadre termina”.

In particolare, si legge nel ricorso, che l'ASD Polisportiva Le Saette avrebbe schierato nella propria squadra, partecipante al Campionato Italiano di Serie B di Badminton, l'atleta Anna Fuglsang che, sempre secondo la ricorrente, avrebbe disputato nel corso dell'anno 2022 il campionato a squadre in Italia ed in altre due nazioni, Spagna e Danimarca.

2. Con decisione n. 14/2022, pubblicata in data 9 giugno 2022 il Giudice Sportivo Nazionale in accoglimento del ricorso presentato dalla ASD Brescia Sport Più ha così deciso:

1) *Accertato, come da motivazione, che l'atleta Fuglsang Anne non poteva partecipare al Campionato in corso in applicazione dell'art. 2.32.5 del Regolamento Organico, dichiara ai sensi dell'art. 23.1 del Regolamento di Giustizia la perdita delle partite svolte dalla giocatrice nel Campionato attribuendo la vittoria al rispettivo avversario con il massimo punteggio;*

2) *Stante la particolare questione trattata non si ritiene di addebitare all'atleta alcuna ulteriore specifica sanzione ne egualmente di addebitare all'ASA Polisportiva Le Saette una sanzione pecuniaria;*

3) *Manda alla Federazione per quanto di competenza in relazione agli Organici ed alla rideterminazione dei punteggi e della classifica del Campionato.*

Avverso tale provvedimento, con comunicazione pec inviata in data 14 giugno 2022 proponeva reclamo la ASD Polisportiva Le Saette in persona del suo Presidente e

legale rappresentante sig. Mario Cati.

La ASD Polisportiva Le Saette chiedeva alla Corte d'Appello Federale, in riforma dell'impugnata decisione, di dichiarare che l'atleta Fuglsang Anne poteva partecipare al Campionato in Corso in applicazione della interpretazione autentica dell'art. 2.32.5 del Regolamento Organico fornita dal Consiglio Federale. L'appellante chiedeva altresì di disporre la conferma dei punteggi e della classifica del campionato per effetto della vittoria sul campo da parte della ASD Le Saette.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello con provvedimento in data 21 giugno 2022 fissava l'udienza di discussione del procedimento al 4 luglio 2022 ore 11.30.

All'udienza del 4 luglio 2022, con collegamento da remoto era presente per la reclamante ASD Polisportiva Le Saette il legale rappresentante *pro tempore* e presidente sig. Mario Cati nonché la consulente legale, Melania Cati, la quale chiariva che l'interpretazione autentica del Regolamento Organico doveva intendersi come un valido aiuto per il Giudice di fronte al dubbio interpretativo della norma e non come un limite. Il Presidente della ASD Le Saette, riportandosi alle conclusioni del proprio atto, nel confermare la partecipazione dell'atleta Anne Fuglsang ai campionati danese e spagnolo nella stagione 2022, dichiarava di non essere a conoscenza di detta circostanza al momento del tesseramento per il campionato italiano della giocatrice. Per la resistente ASD Brescia Sport Più era presente, sempre mediante collegamento da remoto, la vice presidente sig.ra Franca Patrizia Vicentini la quale, nel corso del suo intervento, confermava il contenuto della propria memoria, aggiungendo di aver segnalato l'irregolarità della partecipazione dell'atleta ad altri campionati esteri prima dell'avvio dei play off del 14/15 maggio 2022.

B. MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa della ASD Polisportiva Le Saette si fonda su un unico motivo di reclamo consistente nella mancata applicazione, da parte del Giudice Sportivo nazionale, dell'interpretazione autentica fornita dal Consiglio Federale dell'art. 2.32.5 del Regolamento Organico che, nell'adunanza del 21 maggio 2022 così ha stabilito: *un giocatore tesserato in Italia che partecipa al campionato italiano a squadre può partecipare anche a uno o più di un campionato a squadre all'estero e che un giocatore tesserato all'estero che partecipa ad uno o più campionati a squadre all'estero può partecipare anche al campionato italiano a squadre.*

L'art. 2.32.5 del Regolamento Organico nella sua formulazione letterale stabilisce che “(...)Nel corso della stessa stagione sportiva un giocatore, sia italiano che straniero, può partecipare anche a due campionati nazionali a squadre, **uno in Italia ed uno organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF.** (...)”

La questione posta a questo Collegio con il reclamo presentato dalla Polisportiva Le Saette ha dunque ad oggetto la scelta, operata dal Giudice Nazionale, di non discostarsi dall'interpretazione rigorosa dell'art. 2.32.5 del Regolamento Organico rispetto all'interpretazione autentica che, di suddetta norma, è stata fornita dal Consiglio Federale.

Questo Collegio ritiene di aderire all'impostazione adottata dal Giudice sportivo nazionale il quale, correttamente, non ha ritenuto di discostarsi da un'interpretazione rigorosa e letterale della norma.

In particolare si ricorre all'interpretazione autentica di una norma quando è necessario individuare, tra le possibili varianti quale sia il senso da attribuire alla norma interpretata. L'interpretazione serve dunque a dare un significato a una legge quando il suo testo, cioè l'insieme delle parole, non restituisce un senso preciso.

Nel caso di specie la disposizione del Regolamento Organico soggetta ad

interpretazione autentica da parte del Consiglio Federale, nella versione letterale non lascia alcun dubbio sul senso e sulla portata del significato da attribuire all'inciso "(...) *uno in italia ed uno organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF*", con la conseguenza che l'accoglimento dell'interpretazione innovativa della norma, attribuita dal Consiglio Federale a Campionato già iniziato, sarebbe in ogni caso incompatibile con i principi che regolano la Giustizia Sportiva. Diversamente argomentando, introducendo una nuova disposizione del Regolamento Organico nel corso del Campionato, si creerebbe una disparità di trattamento in favore di una società, nel caso di specie la Polisportiva Le Saette, in danno di altre società che, attenendosi al dato letterale della norma non hanno consentito agli atleti, che hanno partecipato a più di un campionato all'estero, di giocare nel campionato italiano.

I richiami alle norme ed ai principi Costituzionali svolti dalla reclamante non tengono conto, a parere di questo Collegio, degli effetti che si determinerebbero sul piano del corretto svolgimento dell'attività sportiva, in caso di applicazione retroattiva dell'art. 2.32.5 del Regolamento Organico alla luce dell'interpretazione innovativa fornita dal Consiglio Federale.

Sul punto la Corte Costituzionale ha chiarito che "*quando invece una disposizione, pur autoqualificantesi interpretativa, attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, essa è innovativa con efficacia retroattiva (...)*" e che "*pur non essendo precluso al legislatore di emanare norme retroattive, è necessario che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata.* (Cort. Cost. sent. 22 aprile 2022, n. 104).

Ancora sul principio della retroattività la Corte richiama i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi individuati nella propria giurisprudenza: *“limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”* (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati ritiene questo collegio che l'applicazione retroattiva della norma del Regolamento Organico, nel contenuto innovativo indicato dal Consiglio Federale, non trovi un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e sia potenzialmente lesiva degli interessi delle società al corretto svolgimento del Campionato dell'anno 2021/2022.

Nel caso in esame è stato provato che l'atleta Fuglsang ha partecipato nella medesima stagione sportiva ad altri due campionati stranieri con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 2.32.5 del Regolamento Organico, non avrebbe potuto partecipare ai play off del Campionato italiano a squadre di Serie B svoltosi in Milano il 14 e 15 maggio 2022.

Nulla questio dunque circa la contrarietà della condotta dell'atleta Fuglsang alla norma del Regolamento Organico.

Non può condividersi invece quanto ritenuto dal Giudice Sportivo in relazione agli effetti derivanti dalla violazione dell'art. 2.32.5 del Regolamento Organico con la previsione della perdita di tutte le partite svolte dall'atleta Anne Fuglsang e *“necessaria rideterminazione dei risultati conseguiti sul campo”*. (pag. 3 provvedimento reclamato).

Per consolidata giurisprudenza della giustizia sportiva *“il principio di definitività o intangibilità del risultato conseguito sul campo, valido in sede tecnico-sportiva, trova un limite in sede disciplinare e cede a fronte dell’esigenza di rispettare le modalità e le procedure previste dalla Federazione al fine di garantire un sistema paritario che regoli l’organizzazione sportiva”*(F.I.P. C.U. n. 296 del 21 ottobre 2014 C.S.A., n.1). Sempre in tema di intangibilità del risultato omologato è stato chiarito che *“La celerità del giudizio sportivo, unitamente alla certezza e definitività dei risultati delle gare, cui è diretta la procedura di omologazione, sono i cardini del sistema di Giustizia Federale fondamentali per garantire il regolare svolgimento dei campionati. A ciò si aggiunga che nello stabilire il “Contenuto e le procedure del reclamo” (art.135), il legislatore federale ha sancito che «il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo [135] e da quello precedente [134] comporta la nullità degli atti» (comma 3), a conferma del carattere perentorio dei termini di cui si discute”* (Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Lodo Arbitrale del 20 novembre 2007)

Alla luce di quanto chiarito dalla Giurisprudenza ne deriva che l’applicazione dell’art. 21 del Regolamento di Giustizia, che prevede la perdita di una o più partite, nel caso di specie, deve essere circoscritta alle partite dei play off svoltesi nelle date del 14 e 15 maggio e non anche a quelle partite in cui non è stata rilevata, nei termini, l’irregolare partecipazione dell’atleta e non è stato presentato, nei termini perentori, il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Polisportiva Le Saette, conferma la sentenza di primo grado relativamente all’interpretazione dell’art. 2.32.5 del Regolamento Organico e conseguentemente dispone la perdita dei soli incontri dei play off del campionato di

Serie B svoltisi in Milano in data 14-15 maggio 2022.

Così deciso in Roma, in data 4 luglio 2022

Il Collegio


Il Presidente

Avv. Elisabetta Rossi



I Componenti

Avv. Emilio D'Ettore



Avv. Massimo Vergara Caffarelli

